



COMUNE DI ARCONATE

Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. IN DATA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina nello specifico la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, realizzati per uso sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune di Arconate riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
5. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo regole precise, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita. Pertanto gli impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti devono essere gestiti in modo da favorire la massima fruibilità da parte dei cittadini, delle associazioni e società sportive, di federazioni e di enti di promozione sportiva e di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
6. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti della Amministrazione e con le attività di altre Associazioni;
 - e) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.

7. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti Locali, interviene in base alle condizioni economico-finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea e organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) per complesso sportivo: l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
 - c) per impianto sportivo: l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva e al pubblico;
 - d) per spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
 - e) per servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;
 - f) per fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto da parte delle persone con disabilità;
 - g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
 - h) per impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati a ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
 - i) per manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e paraolimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP;

Articolo 3 – Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi la Giunta Comunale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento:
 - a) formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006
 - c) definisce le eventuali tariffe che l'Amministrazione ritiene dover garantire alla cittadinanza relativamente alla disciplina sportiva praticata in uno specifico impianto e il loro eventuale adeguamento nel tempo, avendo presente che dette tariffe dovranno essere determinate tenendo conto della natura pubblica del servizio teso a garantire la più ampia fruibilità da parte dei cittadini;
 - d) definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale il contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
 - e) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti concessionari approvando i relativi schemi di convenzioni – tipo;
 - f) svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4 – Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi del Comune di Arconate, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 5 o che siano stati classificati come impianti a rilevanza imprenditoriale.

Articolo 5 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e non gestiti direttamente avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006;
2. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006 è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite. E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto ad associazione che risulta essere l'unico soggetto a promuovere la pratica sportiva nel territorio comunale, praticabile nell'impianto da concedere
3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica potranno essere richiesti al concessionario nell'avviso di manifestazione di interesse ovvero nel bando di gara interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di convenzione.
4. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) se associazioni, risultare regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, di cui al regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 45 in data 30/09/2013;
 - b) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario;
 - c) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;
 - d) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - e) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - f) essere in regola con il pagamento degli eventuali canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
 - g) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva.
5. Nelle procedure di affidamento i criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:
 - a) l'anzianità di attività all'interno del territorio comunale nella disciplina specifica dell'impianto da affidare;
 - b) esperienza gestionale in genere nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e affidabilità economica del soggetto;
 - c) presentazione di un progetto tecnico ed economico di gestione;
 - d) organizzazione del personale utilizzato ed in particolare qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
 - e) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli

anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;

- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e funzionalità del medesimo.

Articolo 6 – Interventi migliorativi

1. Entro il penultimo anno di durata della convenzione il soggetto affidatario potrà proporre degli interventi migliorativi di cui all'art. 5, comma 3, e di cui all'art. 5 comma 5, lettera f). Tali interventi proposti saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini della concessione di un'eventuale proroga e della durata della medesima.

Articolo 7 – Rapporto concessorio – contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
 - c) durata della convenzione;
 - d) garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi di imparzialità e obiettività, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e) le modalità di pagamento delle utenze;
 - f) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - g) gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
 - h) eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
 - i) l'eventuale piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - j) norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro;
 - k) piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la nomina di un responsabile tecnico;
 - l) le responsabilità che la società affidataria si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare all'Amministrazione Comunale;
 - m) forme di controllo da parte del Comune;
 - n) obbligo per il concessionario di inviare annualmente un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto, e tutte le entrate relative all'impianto comprese le eventuali quote associative;
 - o) le clausole di decadenza, di recesso e di revoca della convenzione;
 - p) il divieto di subconcessione dell'impianto;

- q) responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - r) il contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 8 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è, di norma, quinquennale (5 anni).
2. Qualora sia prevista in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto, la concessione potrà avere una durata superiore ai cinque anni fino a un massimo di anni 20 (venti) compresa eventuale proroga ove prevista, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Articolo 9 – Impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono produttivi di utili o i cui introiti sono sufficienti a coprire i costi di gestione.
2. L'Amministrazione Comunale per tale tipologia di impianti può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e di gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.
3. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, l'Amministrazione deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive
4. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. Le convenzioni riguardanti l'affidamento di impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale devono comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal precedente art. 8.

Articolo 10 – Obblighi e diritti del concessionario

1. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.
2. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
3. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, quando previsto, il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.
4. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.

- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;
- g) l'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 – Norme generali sulla manutenzione

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal piano di conduzione tecnica allegato alla convenzione contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
3. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà altresì determinare l'entità del rimborso, se richiesto, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
4. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione

Articolo 12 – Risoluzione della concessione

1. Fatto salvo quanto specificamente stabilito da ogni convenzione, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
 - a) quando la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) quando la perdurante mancanza di manutenzione ordinaria sia tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - c) il reiterato e immotivato mancato rispetto di ulteriori altri obblighi previsti nella convenzione.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.